

REGOLAMENTO (CEE) n. 3975/87 DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 1987

relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 87,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visti i pareri del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che le regole di concorrenza fanno parte delle disposizioni generali del trattato che trovano applicazione anche ai trasporti aerei; che le modalità di applicazione di tali disposizioni sono contenute nel capo del trattato relativo alle regole di concorrenza o devono essere determinate secondo le procedure in esso previste;

considerando che a norma del regolamento n. 141 ⁽⁴⁾ il regolamento n. 17 del Consiglio ⁽⁵⁾ non è applicabile nel settore dei trasporti; che il regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio ⁽⁶⁾ è applicabile soltanto ai trasporti terrestri; che il regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio ⁽⁷⁾ è applicabile soltanto ai trasporti marittimi; che pertanto la Commissione non dispone attualmente dei mezzi che le consentano di istruire direttamente i casi di presunta infrazione agli articoli 85 e 86 del trattato nel settore dei trasporti aerei; che essa non dispone neppure dei poteri di decisione e di sanzione necessari per provvedere all'eliminazione delle infrazioni da essa constatate;

considerando che i trasporti aerei hanno caratteristiche che sono proprie a questo settore; che, inoltre, i trasporti aerei internazionali sono disciplinati da una rete di accordi bilaterali tra Stati che definiscono le condizioni alle quali i vettori aerei designati dalla parti contraenti possono operare determinate rotte tra i loro territori;

considerando che pratiche aventi un'incidenza sulla concorrenza per quanto riguarda i trasporti aerei tra Stati membri possono avere un impatto considerevole sugli scambi tra gli Stati membri; che è pertanto auspicabile fissare regole in base alle quali la Commissione, agendo in collegamento stretto e costante con le autorità competenti degli Stati membri, potrà prendere i provvedimenti necessari per l'applicazione degli articoli 85 e 86 ai trasporti aerei internazionali tra aeroporti della Comunità;

considerando che tale normativa deve prevedere le procedure ed i poteri di decisione e di sanzione opportuni per garantire il rispetto dei divieti stabiliti all'articolo 85, paragrafo 1 ed all'articolo 86; che si dovrebbe tener conto in tale contesto delle disposizioni di procedura del regolamento (CEE) n. 1017/68 applicabile alle operazioni di trasporto interno, il quale tiene conto di determinate caratteristiche peculiari delle operazioni di trasporto nel loro insieme;

considerando che occorre sancire il diritto delle imprese interessate a essere ascoltate dalla Commissione, fornire ai terzi, i cui interessi possono essere pregiudicati da una decisione, l'occasione di presentare in precedenza le loro osservazioni e assicurare un'ampia pubblicità alle decisioni prese;

considerando che tutte le decisioni prese dalla Commissione in applicazione del presente regolamento sono soggette al controllo della Corte di giustizia alle condizioni definite dal trattato; che è inoltre opportuno attribuire alla Corte di giustizia, in applicazione dell'articolo 172 del trattato, una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le decisioni mediante cui la Commissione infligge ammende o penalità di mora;

considerando che è opportuno escludere determinati accordi, decisioni e pratiche concordate dal divieto stabilito all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato, nella misura in cui essi abbiano come unico oggetto ed effetto il raggiungimen-

⁽¹⁾ GU n. C 182 del 9. 7. 1984, pag. 2.⁽²⁾ GU n. C 182 del 19. 7. 1982, pag. 120 e GU n. C 345 del 21. 12. 1987.⁽³⁾ GU n. C 77 del 21. 3. 1983, pag. 20.⁽⁴⁾ GU n. 124 del 28. 11. 1962, pag. 2751/62.⁽⁵⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.⁽⁶⁾ GU n. L 175 del 23. 7. 1968, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1986, pag. 4.